



Comune di Cocquio Trevisago
Provincia di Varese

Via Roma,54

Tel 0332/975151

Fax 0332/700977

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 22 del 24/07/2015

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2015

L'anno duemilaquindici, addì ventiquattro del mese di luglio alle ore 20:45, nel Salone del Teatro della Società Operaia di Mutuo Soccorso in Caldana, Via Malgarini 3, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri si e' riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria Seduta **Pubblica**, di **Prima** convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

N.	Cognome e Nome	P	A	N.	Cognome e Nome	P	A
1	BALLARIN MARIO	SI	NO	8	RIBOLZI FERNANDA	SI	NO
2	CASTELLINI GIANNI MARIO	SI	NO	9	RONDINA GIANPIERO	SI	NO
3	DE MARTINO AGOSTINO	NO	SI	10	MELONI GIOVANNA	SI	NO
4	GRIFFINI VITTORIO	SI	NO	11	SAVOLDI MARIA LUISA	SI	NO
5	NIGRI LUIGI	SI	NO	12	LEMPI LEONARDO	SI	NO
6	MARTINOIA MICHELA	SI	NO	13	CAUZZO NOEMI	SI	NO
7	BEVILACQUA ANTONELLO LUIGI	SI	NO				

PRESENTI: 12

ASSENTI: 1

Assiste Il Segretario Generale Dott. Giuseppe Cardillo

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Mario Ballarin nella sua qualità di Il Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2015

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Consigliere delegato Martinoia;

Visti:

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone: dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali del tributo servizi indivisibili (TASI) una componente riferita ai servizi indivisibili comunali, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il vincolo per cui la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013;
- l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota massima TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e successive modificazioni, non può eccedere l'1 per mille;
- il Regolamento comunale per la disciplina della componente Tasi, approvato con deliberazione di C.C. n. 15 del 16-07-2014;

Richiamati:

- gli articoli 119 e 117, comma 6, della Costituzione repubblicana, novati dalla legge costituzionale 3/2001, che riconoscono ai comuni rispettivamente "autonomia finanziaria di entrata e di spesa" e la potestà regolamentare "in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite";
- l'articolo 4 della legge 131/2003 secondo il quale i comuni hanno potestà normativa che consiste in potestà statutaria e regolamentare;
- gli articoli 7 e 42, comma 2 lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;
- l'articolo 52 del decreto legislativo 446/1997 che riconosce ai comuni potestà regolamentare generale in materia di loro entrate;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 30 dicembre 2014, che ha differito al 31 marzo 2015 il termine per l'approvazione dei bilanci degli enti locali;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13-05-2015 che ha differito al 30 luglio 2015 il termine per l'approvazione dei bilanci degli enti locali;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 che prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la

deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Precisato che comunemente per "servizi indivisibili" si intendono quei servizi, prestazioni, attività, opere forniti dal Comune per i quali ne beneficia indistintamente tutta la collettività e per i quali non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino e l'altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;

Considerato che:

- l'art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n. 68/2014, ha aggiunto un periodo all'art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2013, nel quale viene stabilito che nella determinazione delle aliquote TASI, possono essere superati i limiti di cui al punto precedente, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, detrazioni d'imposta, o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato D.L. n. 201/2011;
- con il termine "servizi indivisibili" si intendono quei servizi che il Comune svolge per la cittadinanza e dei quali tutti i cittadini risultano essere potenzialmente fruitori;
- al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi indivisibili come di seguito elencati, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla fissazione per l'anno 2015 delle seguenti aliquote TASI:

	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote ‰
1	Abitazione principale e relative pertinenze (escluse cat. A/1 – A/8 – A/9 e pert.)	2,00
2	Altri fabbricati	2,00
3	Aree fabbricabili	0,00

Valutato che le aliquote sopra riportate consentiranno la copertura parziale delle spese inerenti i predetti servizi indivisibili, come stanziato nel bilancio di previsione 2015;

Attestato che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile, espressi dai responsabili dei servizi competenti (ex articolo 49 del TUEL);

Proceduto a votazione per alzata di mano con il seguente esito:

Presenti n. 12, Votanti n. 11, Favorevoli n. 11, Contrari n. 0, Astenuti n. 1 (Rondina);

DELIBERA

- 1) Di fissare per l'anno 2015, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), disciplinato dall'art. 1, commi 639 e ss della legge 27 dicembre 2013 n. 147:

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI		Aliquote ‰
1	Abitazione principale e relative pertinenze (escluse cat. A/1 – A/8 – A/9 e pert.)	2,00
2	Altri fabbricati e aree fabbricabili	2,00
3	Aree fabbricabili	0,00

- 2) Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile, espressi dai responsabili dei servizi competenti (articolo 49 del TUEL).
- 3) Di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune e sul Portale del Federalismo Fiscale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Proceduto ad autonoma votazione resa per alzata di mano con il seguente esito:

Presenti n. 12, Votanti n. 11, Favorevoli n. 11, Contrari n. 0, Astenuti n. 1 (Rondina);

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Mario Ballarin

Il Segretario Generale
Dott. Giuseppe Cardillo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Online del Comune il :
31/07/2015 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
Avv. Salvatore Curaba

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

[X] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134
– 4° comma – del Decreto Legislativo n° 267/2000 in data 24.07.2015.

Il Segretario Generale
Dott. Giuseppe Cardillo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Online di questo Comune per 15 giorni
consecutivi dal 31/07/2015 al 15/08/2015 ed è divenuta esecutiva:

[X] in data 24.07.2015 ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del Decreto Legislativo 18.08.2000 n°
267.

[] in data _____, ai sensi dell'art. 134 – 3° comma – del Decreto
Legislativo 18.08.2000 n° 267.

Il Segretario Generale
Dott. Giuseppe Cardillo

Cocquio Trevisago